

CONVENZIONE

TRA

l'**Accademia Nazionale dei Lincei**, di seguito denominato anche "Accademia", con sede in Roma Via della Lungara, 10, 00165, C.F. 80146810587, nella persona del presidente, Prof. Roberto Antonelli,

E

la **Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli** (di seguito SABAP NA-MET), con sede in Napoli, Piazza del Plebiscito 1 (Palazzo Reale), C.F. 95233870633, agli effetti del presente atto rappresentato dal Dirigente, arch. Mariano Nuzzo, avente poteri per la firma del presente Accordo

E

il **Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell'Università di Pisa**, di seguito indicato anche come "Dipartimento", con sede in Pisa - 56126 - Via Pasquale Paoli, n.15 (C.F. 80003670504 e p.iva 00286820501) nella persona del Prof. Simone Maria Collavini, in qualità di Direttore *pro-tempore*,

Da qui in poi anche solo "le Parti"

VISTO

- 1) il D. Lgs. n. 42 del 22.1.2004 recante "Codice per i beni culturali e del paesaggio", di seguito denominato solo "Codice" e specificamente:
 - a) l'art 118 secondo cui il Ministero per i Beni e le Attività culturali può valorizzare il patrimonio culturale del proprio territorio attraverso la collaborazione e la promozione di attività di studio e ricerca anche congiuntamente con le Università e altre Istituzioni di ricerca operanti sul territorio nazionale;
 - b) l'art. 119 secondo cui il Ministero per i Beni e le Attività culturali può concludere accordi con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati, per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione;
 - c) gli artt. 17 (catalogazione), 29 (conservazione), 89 (concessioni di ricerca), 111 cc.1-2-3, 112 cc.1 e 4 e 114 c.1 (attività di valorizzazione);
- 2) l'art. 15 della L. n. 241 del 7/8/1990 secondo cui le amministrazioni pubbliche

possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- 3) il DPCM n. 171 del 2014 recante il regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;
- 4) il DPCM n. 57 del 2024 recante il regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura;

PREMESSO CHE

- L'Accademia Nazionale dei Lincei, istituzione di alta cultura, ha lo scopo di promuovere, coordinare, integrare e diffondere le conoscenze scientifiche nelle loro più elevate espressioni nel quadro dell'unità e universalità della cultura;
- L'Accademia Nazionale dei Lincei si è dotata di un Centro Interdisciplinare Linceo Giovani per favorire la cooperazione scientifica tra ricercatori di giovane età e tra discipline ed aree disciplinari diverse;
- il Ministero della Cultura esercita le funzioni in materia di tutela e conservazione del patrimonio culturale;
- la SABAP NA MET è un Organo periferico del MIC, che esercita le proprie competenze nell'ambito della tutela, conservazione e fruizione pubblica del patrimonio culturale su tutto il territorio della Provincia di Napoli
- le Università e loro articolazioni hanno competenze specifiche negli obiettivi previsti dalla convenzione e svolgono programmi e progetti di ricerca, finalizzati all'ampliamento delle conoscenze, alla formazione di nuove competenze, di promozione e valorizzazione dei risultati delle ricerche, in particolare "dichiarano di svolgere sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla Cooperazione"
- il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell'Università di Pisa sta svolgendo studi sull'edilizia domestica e sull'urbanistica in Campania;

CONSIDERATO CHE

- «i beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività» (art. 2, co. 4°, del Codice) e la valorizzazione del patrimonio culturale pubblico «comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio» stesso (art. 6, co. 1°, del Codice);
- la fruizione del patrimonio culturale pubblico da parte della collettività è al contempo l'obiettivo e l'oggetto di una funzione pubblica e di una serie correlata di servizi (in particolare, per la conoscenza, la conservazione e il restauro di tale patrimonio) cui sono chiamate - per Costituzione e per legge

- le amministrazioni pubbliche e gli stessi centri da esse costituiti *ex art. 29*, co. 11°, del Codice, secondo le proprie competenze;
- tra le iniziative previste figurano collaborazioni tra Musei, Soprintendenze e Università in relazione ad attività di formazione, quali dottorati di ricerca e master con il coinvolgimento degli studenti in esperienze pratiche all'interno delle strutture del MiC; progetti di ricerca per la valorizzazione e la conservazione del patrimonio culturale e paesaggistico, attività di studio;
- è volontà della SABAP NA MET di provvedere a una maggiore conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico dell'area del golfo di Napoli;
- la presente convenzione configura un modello organizzativo fra le Parti finalizzato alla valorizzazione e conservazione di beni culturali di appartenenza pubblica;
- tale modello organizzativo trova conferma anche nella disciplina europea (direttiva UE 26 febbraio 2014, n. 24) e nella conseguente disciplina italiana d'attuazione (d.lgs. n.36 del 2023), secondo cui le amministrazioni aggiudicatrici sono anche gli «organismi di diritto pubblico» in quanto soddisfano i requisiti indicati [art.1 lett e) Allegato I.1 lett. e) d.lgs. 36 del 2023];
- in base all'indicata disciplina (europea e italiana), «un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione» (art. 7, co. 4, d.lgs. n. 36 del 2023);
- è interesse comune delle Istituzioni, pertanto, definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano scientifico, didattico, formativo e della valorizzazione, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale didattica e statutaria;
- le attività previste dalla presente convenzione sono da intendersi come deputate ad assicurare gli scambi di esperienze e di collaborazioni professionali necessari al reciproco supporto e alla migliore attuazione di principi generali di leale cooperazione istituzionale, di buon andamento dell'amministrazione pubblica e di economicità delle relative attività;
- che con nota prot. 20827 del 14/05/2024, acquisita agli atti della SABAP NA MET con prot. 10334 del 14/05/2024, la Direzione Generale Educazione e Ricerca ha approvato la presente convenzione;
- che con nota prot. 17943 del 23/05/2024, acquisita agli atti della SABAP NA MET con prot. 11167 del 24/05/2024, la Direzione Generale Archeologia, Belle

Arti e Paesaggio ha approvato la presente convenzione.

TANTO VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 (PREMESSE)

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2 (OGGETTO ED OBIETTIVI)

2.1 Lo scopo della presente Convenzione è lo sviluppo di forme di collaborazione per lo svolgimento di programmi e progetti di ricerca e studio finalizzati all'ampliamento delle conoscenze, alla formazione di nuove competenze, alla promozione, alla diffusione e alla valorizzazione, presso un ampio pubblico accademico e non solo, dei risultati delle ricerche e degli studi. In particolare, le attività congiunte e la collaborazione riguardano un progetto di carattere interdisciplinare il cui obiettivo è lo studio delle ville marittime di epoca romana della *Regio I*, in particolare quelle rientranti nel Golfo di Napoli. Il progetto, in quanto interdisciplinare, può essere studiato sotto diversi temi di ricerca.

2.2 A titolo esemplificativo, i temi di ricerca che possono essere studiati sono:

- indagine in alcuni edifici di particolare importanza per la ricostruzione delle fasi edilizie, degli apparati decorativi e delle funzioni di questa importante tipologia di edifici;
- studio del materiale d'archivio;
- indagini archeologiche (prospezioni, ricognizioni, scavi stratigrafici) di specifici contesti;
- progetti di catalogazione e studio di materiali conservati presso musei e siti archeologici;
- progetti di valorizzazione, alta divulgazione e didattica alle scuole primaria e secondaria legati ad aree archeologiche, musei o collezioni;
- iniziative di didattica universitaria nella forma di insegnamenti di III Livello (Scuole di Specializzazione in Beni Archeologici e Dottorato di Ricerca), tirocini formativi, elaborati di tesi;
- convegni internazionali su temi specifici legati all'architettura delle ville romane, al loro rapporto con l'ambiente naturale, al loro ornato e ai metodi d'indagine;
- la creazione di una banca dati *open access*, in linea con i principi *FAIR*, a uso degli Enti preposti alla tutela.
- analisi archeometriche su campioni di materiale edilizio, decorativo e di

altro tipo il cui prelievo sarà concordato nei modi e nei tempi con gli enti preposti;

- esecuzione di eventuali verifiche archeologiche mirate ad appurare le ipotesi avanzate sulla base delle indagini non invasive;
- organizzazione di campi scuola didattici che potranno coinvolgere docenti e studenti del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell'Università di Pisa, e di ulteriori enti nei modi e nei tempi concordati con SABAP NA MET;
- analisi archeobotanica e archeofaunistica dei reperti rinvenuti nel corso delle eventuali verifiche archeologiche;
- impiego di strumenti informatici e analitici per la raccolta, gestione, interrogazione e visualizzazione dei dati derivanti dalle fasi di ricerca indicate ai punti precedenti.

2.3 Lo sviluppo dei singoli temi di ricerca del progetto può essere disciplinato, ove necessario, da appositi accordi operativi nelle forme di seguito indicate:

- condivisione di dati, esperienze e scenari tecnologici al fine di definire nuovi progetti di ricerca e sviluppo, per la cui realizzazione le Parti potranno investire risorse proprie ovvero presentarli congiuntamente a potenziali soggetti finanziatori;
- partecipazione congiunta a bandi e programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali;
- collaborazioni tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici di reciproco interesse anche nell'ambito di indagini topografiche, stratigrafiche, storico-artistiche e archeometriche;
- collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto presso le reti di carattere nazionale e internazionali cui le stesse partecipano;
- collaborazione nello sviluppo di percorsi formativi e di aggiornamento professionale nei settori delle discipline archeologiche, storico-artistiche, storiche, chimico-fisiche, geologiche, della geomatica e del rilievo;
- promozione di attività di diffusione della cultura scientifica e tecnologica in ambito nazionale e internazionale.

2.4 La SABAP NA MET e il Dipartimento si impegnano a mettere a disposizione per le ricerche i laboratori e le unità di ricerca dei ricercatori coinvolti nelle attività di progetto, eventuali annessi apparecchiature e fondi dedicati. Essi, inoltre, provvederanno a comunicare il personale di ricerca coinvolto.

2.5 Le indagini procederanno con l'individuazione, di comune accordo tra la SABAP NA MET e il Dipartimento di settori particolarmente rappresentativi

con l'obiettivo di mettere a punto un sistema di analisi che, attraverso l'utilizzo delle più recenti metodologie di indagine e documentazione, unitamente ad una messa a sistema dei dati archeologici, archivistici e bibliografici esistenti, possa risolvere le molteplici questioni ancora aperte sui complessi indagati e possa fornire indicazioni utili ai fini della tutela e della valorizzazione anche in previsione di eventuali progetti di riapertura al pubblico di nuovi settori di visita.

Art. 3 (REFERENTI SCIENTIFICI)

3.1 Il programma di collaborazione e ricerca è coordinato dalla Prof.ssa Anna Anguissola del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere e dal dott. Luca Di Franco per la SABAP NA MET, entrambi membri del Centro Interdisciplinare Linceo Giovani dell'Accademia Nazionale dei Lincei.

Art. 4 (USO E DIFFUSIONE DEI RISULTATI)

4.1 L'uso e la diffusione dei risultati delle attività saranno realizzati di comune accordo e coerentemente con le *mission* degli Enti coinvolti, in ogni caso finalizzati ad aumentare la conoscenza sui temi di comune interesse. Si stabilisce:

- che le attività della presente Convenzione saranno sintetizzate in una relazione generale contenente ambiti, obiettivi e modalità che avrà un aggiornamento semestrale contenente i *report* relativi alle attività *in situ*;
- che una copia di tutta la documentazione relativa alle analisi prodotte e ai loro esiti andrà consegnata, in formato cartaceo e digitale, alla SABAP NA MET, che ne conserverà i diritti di utilizzo per ogni fine consentito dalla legge;
- che le modalità di uso e divulgazione degli esiti dello studio in oggetto dovranno essere preventivamente concordate e autorizzate;
- che la pubblicazione dei dati dovrà avvenire in maniera congiunta tra il SABAP NA MET, il Dipartimento e l'Accademia dei Lincei.

Art. 5 (DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE)

5.1 Le Parti comunque stabiliscono quale principio generale che, salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà intellettuale, nel caso in cui le Parti conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe, ovvero tutelabili tramite diritto d'autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota.

5.2 Nel caso i soggetti coinvolti dovessero concordare che parte del *know-how* generato dalle attività in convenzione abbia una valenza tale da giustificare una protezione intellettuale, saranno stipulati accordi specifici che regoleranno i diritti e i doveri delle Parti secondo i propri regolamenti e norme in vigore, sempre e comunque favorendo prioritariamente l'interesse pubblico. I diritti e doveri così definiti sopravvivono oltre la data di scadenza

della presente Convenzione.

Art. 6 (DISPOSIZIONE DI ALTRE DOCUMENTAZIONI)

6.1 L'Accademia dei Lincei e il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere forniranno tutti i dati e le documentazioni risultanti dal Progetto, come *report* e immagini, alla SABAP NA MET. Tali materiali verranno forniti, laddove applicabile, sia in copia cartacea che digitale, ove possibile, entro i limiti del *budget* delle istituzioni coinvolte.

Art. 7 (RISERVATEZZA)

7.1 Ogni Parte deve:

- mantenere la segretezza delle informazioni riservate di ciascun'altra Parte;
- non utilizzare alcuna delle informazioni riservate dell'altra Parte, fatto salvo quanto previsto per l'esecuzione degli obblighi secondo la presente Convenzione;
- non divulgare alcuna delle informazioni riservate di nessuna delle Parti ad alcun individuo diverso dal personale impegnato nelle attività comuni che deve esserne informato per svolgere gli obblighi della loro parte secondo la presente Convenzione (Rappresentanti);
- fare tutto il possibile entro limiti ragionevoli per assicurare che i Rappresentati seguano i sotto citati articoli 8.1 e seguenti.

7.2 Gli obblighi di riservatezza, di cui al presente articolo rimarranno in vigore per cinque anni dalla scadenza del presente accordo.

7.3 Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR, ossia di mantenere la segretezza delle informazioni riservate di ciascun'altra parte.

Art. 8 (RICERCA E PUBBLICAZIONE)

8.1 L'obiettivo fondamentale delle Parti è condurre attività di ricerca con lo scopo di generare nuove conoscenze e promuovere la divulgazione dei risultati della ricerca per il bene pubblico.

8.2 Le relazioni e/o i risultati derivanti dall'attività oggetto della presente convenzione non potranno essere, in tutto o in parte, oggetto di pubblicazione scientifica senza la preventiva autorizzazione scritta del SABAP NA MET.

8.3 Le suddette istituzioni riconoscono la possibilità di ricorrere a *partner*, previa autorizzazione scritta del SABAP NA MET, in qualsiasi pubblicazione riguardante la ricerca del Progetto o in qualunque fase di indagine che richieda competenze aggiuntive. Pubblicazioni congiunte e *report* prodotti dal SABAP NA MET mostreranno i nomi e i loghi sia della SABAP NA MET che degli altri enti coinvolti ed elencheranno inoltre i nomi di tutti i partecipanti.

8.4 L'uso e la diffusione dei risultati delle attività saranno realizzati di comune accordo e coerentemente con le *mission* degli Enti coinvolti, in ogni caso finalizzati ad aumentare la conoscenza sui temi di comune interesse.

8.5 In sintesi si stabilisce che:

- le attività della presente Convenzione saranno sintetizzate in una relazione generale con ambiti, obiettivi e modalità che avrà un aggiornamento semestrale contenente un *report* delle attività *in situ*;
- una copia della documentazione relativa alle analisi prodotte e ai loro esiti andrà consegnata in forma cartacea e digitale al SABAP NA MET che ne conserverà i diritti di utilizzo per ogni fine consentito dalla legge.
- le modalità e uso e divulgazione degli esiti dello studio in oggetto andranno preventivamente concordate e autorizzate;
- la pubblicazione dei dati dovrà avvenire in maniera congiunta con la SABAP NA MET e l'Accademia dei Lincei.

Art. 9 (PUBBLICITÀ)

9.1 Le Parti accettano di lavorare insieme con l'obiettivo di preparare la pubblicità o il materiale promozionale in relazione al Programma e accettano che venga diffuso materiale idoneo che pubblicizzi il Programma e la partecipazione delle Parti.

9.2 Nessuna delle Parti userà il nome, il marchio o il logo di qualsiasi altra Parte senza previa approvazione scritta di tale Parte.

9.3 Le Parti accettano che la pubblicità o i materiali promozionali includano i nomi di tutti gli Enti coinvolti.

Art. 10 (DURATA)

10.1 La validità della presente convenzione è di 3 (tre) anni a partire dalla data di sottoscrizione, al termine del quale dovrà essere espressamente rinnovato per iscritto.

10.2 Alla presente convenzione possono aderire, previo consenso delle Parti, altre istituzioni la cui adesione sia ritenuta utile al conseguimento e/o ampliamento e/o potenziamento degli obiettivi della presente convenzione.

10.3 Le Parti possono recedere dalla presente Convenzione con preavviso di 60 giorni, da comunicarsi per iscritto via pec. In tal caso, sono fatti salvi gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso.

Art. 11 (ONERI)

11.1 La presente convenzione non comporta oneri finanziari per l'Accademia, per la SABAP NA MET e per il Dipartimento.

11.2 Le Parti ribadiscono che l'eventuale finanziamento di specifici progetti è concordato tra le stesse in accordi integrativi; così come le spese a carico di ciascuna delle parti devono essere previamente concordate e formalmente

approvate dalle Parti nonché disciplinate dai singoli progetti contemplati dai suddetti accordi.

11.3 Ciascuna Parte provvede, pertanto, alla copertura delle spese derivanti dallo svolgimento della propria attività.

11.4 le Parti concordano sin d'ora che, per le attività di ricerca svolte in attuazione della presente convenzione e finanziate da enti nazionali, europei e internazionali, le stesse provvederanno di volta in volta a stipulare, prima dell'avvio del progetto finanziato dagli enti sopraindicati, appositi accordi attuativi, disciplinanti le modalità di gestione e rendicontazione del finanziamento, gli aspetti operativi ed economici dell'attività e l'utilizzo di risorse umane e strumentali delle Parti coinvolte.

Art. 12 (GARANZIA ASSICURATIVA)

12.1 Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. Lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii si stabilisce che le Parti assumono tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del proprio personale e/o soggetti ospitati e/o propri collaboratori coinvolti a qualsiasi titolo nelle attività di cui alla presente.

12.2. Le posizioni di garanzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.Lgs. 9.4.2008, n 81 e s.mm.ii. sono assunte dai soggetti indicati dalle specifiche norme di legge e regolamenti in materia, nonché dalla propria organizzazione interna.

12.3 Il personale delle Parti contraenti sarà tenuto ad uniformarsi alle leggi, ai regolamenti· disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al sopra citato D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20, nonché le disposizioni del Responsabile di struttura ai fini della sicurezza. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sul datore di lavoro dell'ente di provenienza che si attiverà eventualmente, integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti. Il Responsabile della sicurezza della sede ospitante fornirà, prima dell'accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In seguito, sarà rilasciata apposita dichiarazione controfirmata.

12.4 Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione, verrà impegnato a svolgere le attività. Le Università provvederanno, inoltre, a garantire idonee coperture assicurative agli studenti, ai tesisti e ai dottorandi che prenderanno parte ai percorsi formativi presso la SABAP NA MET, comprendendo nelle suddette coperture anche gli eventuali danni che gli stessi possano arrecare alle strumentazioni e al Patrimonio culturale durante la loro presenza in sito, sollevando la SABAP NA MET da eventuali danni che possano derivare dalle attività di cui alla presente convenzione a persone, cose, strutture, nonché ai propri mezzi e personale. Non potranno, in ogni caso, essere imputate alla SABAP NA MET conseguenze derivanti da cause ad esso non imputabili.

12.5 Per ogni aspetto operativo, i gruppi di lavoro ed esterni che frequentano musei e aree archeologiche dovranno attenersi alle vigenti normative e alle disposizioni fornite dalla SABAP NA MET in merito a tempi, modalità e garanzie di sicurezza per operatori.

Art. 13 (CONTROVERSIE)

13.1 Le Parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dall'esecuzione della presente convenzione. Ogni controversia che non possa essere risolta in via amichevole tra le Parti, nella gestione, esecuzione, interpretazione o scioglimento della presente Convenzione sarà deferita all'autorità giudiziaria competente. Le Parti indicano il Foro di Roma quale foro competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente convenzione.

Art. 14 (TRATTAMENTO DEI DATI)

14.1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, ai fini della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità del presente atto, mediante le operazioni descritte dall'art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione del presente atto. Inoltre, detti dati potranno essere trattati perfino statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti. Delegati/autorizzati al trattamento è il responsabile di vertice di ciascuna Parte.

14.2 Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR.

14.3 I dati personali saranno trattati in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e saranno utilizzati esclusivamente per la

gestione del medesimo e trattati - nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità - dalle Parti e da persone all'uopo nominate responsabili, referenti e incaricate.

Art. 15 (DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI)

15.1 La presente Convenzione viene sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. n. 240 del 1990 ed è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6, 39, 40 e 4 (Tariffa Parte II) del D.P.R. n. 131/1986 con spesa carico della parte che ne farà richiesta.

Art.16 (RINVIO)

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia alle leggi e ai regolamenti in vigore.

Per l'Accademia Nazionale dei Lincei, f.to prof. *Roberto Antonelli (*)*

Per la Soprintendenza ABAP per l'area metropolitana di Napoli, f.to Arch.
Mariano Nuzzo ()*

Per il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell'Università di Pisa, f.to prof.
Simone Maria Collavini ()*

() Sottoscrizione digitale, ai sensi del Dlgs. n. 82/2005 e smi.*